



COMUNE DI PIAZZOLO **PROVINCIA DI BERGAMO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL 12.12.2020

Adunanza D'URGENZA di seconda convocazione seduta pubblica

OGGETTO: Adesione alla società 'Servizi comunali S.p.a.' con sede in Sarnico (Bg) mediante sottoscrizione di azioni e approvazione dello statuto e affidamento del servizio di igiene ambientale.

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di dicembre alle ore 15.20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ARIZZI LAURA	SINDACO	Presente
ARIZZI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI ERNESTINA	VICE SINDACO	Presente
ROCCHI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI SAMUELE	CONSIGLIERE	Assente
MORONI FIORENZO	CONSIGLIERE	Presente
ARIZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
DOMINONI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Assente
MOLINARI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 7

Totale assenti 3

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Piazzolo è titolare dei servizi pubblici ambientali (servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto e smaltimento R.S.U. ed altre frazioni recuperabili, pulizia delle strade, altri servizi integrati) qualificabili come servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- attualmente il servizio di igiene ambientale è gestito in parte (igiene urbana e raccolta) in forma diretta ed in parte (trasporto e smaltimento) attraverso convenzione in gestione associata con la Comunità Montana Valle Brembana, in scadenza al 31/12/2020;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 30 in data 14/11/2020, esecutiva, ha approvato la relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. n. 179/2012 mediante la quale ha dato analitica motivazione della scelta di affidare mediante il c.d. *"in house providing"* alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico la gestione dei servizi di igiene urbana;
- il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 19 in data 31/10/2020, esecutiva, ha effettuato la revisione straordinaria delle società partecipate.

Preso atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. del 19/08/2016 n. 175 le pubbliche amministrazioni possono acquisire partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività di produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- gli oneri di motivazione analitica della scelta operata previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. sono stati assolti con l'approvazione, pubblicazione, e trasmissione all'osservatorio per i servizi pubblici locali della deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 14/11/2020 avente per oggetto "Servizio di igiene ambientale – presa d'atto ed approvazione della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex art. 34, comma 20, del dl 179/2012);
- l'affidamento del servizio è compatibile con le norme dei trattati europei che regolano l'istituto dell'*"in house providing"*;
- nelle more dell'emanazione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, detta Autorità ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house. In particolare, con apposito comunicato del Presidente Cantone pubblicato in data 7.9.2016 viene precisato che *"tenuto conto dell'efficacia non costitutiva, ma meramente dichiarativa dell'iscrizione (cfr. parere del Consiglio di Stato del 1° aprile 2016 n. 855), l'affidamento diretto alle società in house può essere effettuato, sotto la propria responsabilità, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori in presenza dei presupposti legittimanti definiti dall'art. 12 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nei medesimi termini nell'art. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 192, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione"*;
- secondo l'ordinamento europeo l'affidamento cosiddetto *"in house"* di servizi pubblici locali a rilevanza economica può avvenire a favore di società di capitale che abbia i seguenti requisiti:
 - a) il capitale sia interamente detenuto da enti pubblici;
 - b) gli enti pubblici titolari del capitale esercitino sulla società un controllo analogo quello esercitato sui propri servizi;
 - c) la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- la giurisprudenza formatasi sul tema ha, peraltro, ribadito che il modello dell'affidamento in house ha *"natura ordinaria e non eccezionale, ricorrendone i presupposti"* (ex multis, Consiglio di Stato n. 257/2015, Consiglio di Stato n. 3554/2017)

Verificato che aderendo alla Società Servizi Comunali SpA di Sarnico (BG), allo scopo di affidare *"in house providing"* i servizi di igiene ambientale, le condizioni poste dalla vigente normativa europea sono da considerare soddisfatte in quanto:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- b) il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie ed è esercitato da un organismo in cui sono rappresentate paritariamente tutte le amministrazioni aggiudicatrici;

- c) la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- d) il capitale della società è interamente pubblico.

Considerato che:

- la Società Servizi Comunali SpA di Sarnico (BG), oltre a rispettare i principi comunitari per l'affidamento e a gestire direttamente i servizi richiesti, risponde ai requisiti di cui all'art. 16 comma 3 e all'art. 20 e del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. in quanto:
 - o in data 29/05/2017 l'Assemblea della Società ha provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni contenute del D.Lgs. n. 175/2016, inserendo all'art. 4 che *"...la Società potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di enti pubblici e privati, consorzi, associazioni, società, imprese individuali e privati non soci, a condizione che una quota superiore all'80% del fatturato venga effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci"*
 - o la Società ha per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
 - o la Società ha come oggetto la produzione di servizi di interesse generale;
 - o la Società detiene un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
 - o il Comune, come rilevato dalla citata deliberazione di revisione straordinaria delle partecipate, non detiene partecipazioni in società che svolgono per conto dell'Ente attività analoghe o simili a quelle svolte dalla Servizi Comunali S.p.A.

inoltre la Società:

- o nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- o dalla data della sua costituzione ha sempre prodotto risultati di gestione positivi;
- o ha sempre presentato bilanci in attivo, senza mai ricorrere a contributi in conto esercizio o in conto capitale da parte dei Comuni soci;
- o il numero degli amministratori è inferiore al numero degli addetti (n. 1 Amministratore Unico);
- o ha distribuito utili ai Comuni soci;
- o ha garantito tariffe tra le più basse della Provincia;
- o ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento.
- o ha adottato un programma significativo di investimenti in mezzi a basso impatto ambientale e impianti finalizzati alla differenziazione dei rifiuti raccolti concorrendo a ridurre la necessità di ricorrere alla termovalorizzazione.

Ritenuto che la corretta gestione dei servizi di igiene ambientale rende necessario prevedere:

- o nuovi investimenti per l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;
- o la realizzazione di impianti innovativi finalizzati alla differenziazione spinta dei rifiuti riducendo le quantità destinante alla termovalorizzazione a favore del recupero delle materie prime seconde;

Richiamato l'articolo 5 dello Statuto della Servizi Comunali S.p.A. ai sensi del quale *"Il Capitale sociale è di Euro 9.370.140,00 diviso in 120.130 azioni dal valore nominale di 78,00 ciascuna. Il Capitale sociale dovrà essere detenuto interamente da enti pubblici locali. Il Capitale sociale potrà essere variato con deliberazione dell'assemblea straordinaria. Gli enti pubblici locali che volessero aderire alla società devono far pervenire all'organo amministrativo della stessa una richiesta scritta. L'ingresso nella compagine azionaria di nuovi enti pubblici locali dovrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo"*;

Richiamata, altresì, la comunicazione del 16.09.2020, prot. n. 8800/1/10, con la quale la Comunità Montana ha trasmesso il prospetto per la determinazione del costo attualizzato delle azioni (incluso il sovrapprezzo), pari a € 154,75/cad.

Tenuto conto che:

- la Società di capitali a totale partecipazione pubblica quale modello per la gestione di servizi pubblici locali offre adeguate garanzie sotto il profilo economico-strutturale, nonché la possibilità di realizzare proficue interazioni operative con gli altri soggetti pubblici che a essa partecipano;
- per la gestione dei servizi pubblici locali ambientali il modulo della Società di capitali ad intera partecipazione pubblica risulta quello più adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo in quanto l'Amministrazione comunale ha la facoltà di modificare le modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani in base al suo programma di incremento delle percentuali di raccolta differenziata;

- la definizione degli elementi regolanti il rapporto tra Amministrazione e Società è demandata ad apposito contratto di servizio nell'ambito del quale sono precisati, oltre ai costi del servizio richiesto, i costi di eventuali ulteriori o diversi servizi che l'Amministrazione volesse attivare, gli obiettivi operativi ed i livelli qualitativi della gestione del servizio;

Atteso che:

- nel rispetto delle vigenti norme di legge, è stata preliminarmente predisposta la relazione riferita alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento "in house" così da valutare e conseguentemente legittimare l'affidamento in questione in favore della Società partecipata Servizi Comunali S.p.A., assolvendosi in tal modo il disposto dell'art. 34, comma 20 del D.L. 18/10/2012 n. 179, il tutto come da documentazione allegata pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune (Amministrazione trasparente), così come prescritto dalla norma;
- con la relazione di cui al punto precedente l'Amministrazione comunale ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, e dato conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e che pertanto l'affidamento diretto mediante l'istituto dell' *in house providing* dei servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali S.p.A. rientra nelle previsioni di cui all'art. 5 e all'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;
- la partecipazione dell'amministrazione locale alla Società è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di competenza dell'Ente e più precisamente tra le attività previste dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Presa visione dello schema di disciplinare di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento "in house", per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2030, precisando che:

- il disciplinare di servizio individua le diverse modalità e articolazioni nelle quali in servizio può essere reso sulla base delle decisioni che l'Amministrazione e/o il Responsabile del servizio vorrà concordare, nonché riporta i costi dei singoli servizi e le modalità con le quali questi potranno subire variazioni. Il disciplinare di servizio norma, inoltre, i diversi aspetti operativi tecnico economici riferiti all'esecuzione del servizio e agli standard qualitativi garantiti;
- non è previsto alcun contributo economico a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate e che, pertanto, si ritiene di non dover prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società.

Preso altresì atto che la proposta di disciplinare di servizio allegata al presente atto risulta rispondente alle necessità dell'utenza, congrua nei costi e rispondente alle volontà dell'Amministrazione e considerato altresì che lo Statuto della società permette un adeguato controllo congiunto con gli altri enti soci;

Valutate dunque positivamente nel loro complesso, e nell'ottica globale risultante dalla richiamata relazione redatta ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, la convenienza delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto alle medie rilevate sul territorio (costo medio pro capite), ai risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, di tutela ambientale e di sensibilizzazione dell'utenza con particolare riferimento alle giovani generazioni.

Ritenuti infine sussistenti i presupposti per l'affidamento "in house providing" per la particolare configurazione adottata e per i risultati ottenuti dalla Società Servizi Comunali S.p.A.;

Dato atto che la relazione ex art. 34 del D.L. n. 179/2012 è stata pubblicata, come previsto dalla normativa, all'albo pretorio on line e sul sito internet di questo Comune nella sezione "Amministrazione trasparente";

Dato altresì atto che la suddetta relazione è stata trasmessa con numero prot. 3728/3/2 del 01/12/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 comma 25-bis del D.L. 145/2013, all'osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà a pubblicarlo nel proprio portale telematico;

Preso, infine, atto che:

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre l'acquisto di n. 1 (una) azioni per un valore complessivo di € 154,75 (centocinquantaquattro/75);
- la proposta di contratto di servizio allegata al presente atto risulta rispondente alle necessità dell'utenza, congrua nei costi e rispondente alle volontà dell'Amministrazione.

- come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la Soc. Servizi Comunali s.p.a è iscritta nell'elenco ANAC dalla data del 26.09.2019 (domanda n. 548 prot. n. 0020540 del 05.03.2018);

Vista l'allegata relazione redatta ai sensi e per gli effetti del punto 20 dell'art. 34 del D.L. 18-10-2012 n. 179;

Visto il parere del Revisore dei Conti rilasciato in data 04.12.2020 ai sensi dell'art. 239 "Funzioni dell'organo di revisione", comma 1, lett. b, punto 3 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'allegato Statuto della Società "Servizi Comunali S.p.A." con sede in Sarnico, Via Suardo n. 14/A, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo al n. 303200 R.E.A., codice fiscale 02546290160;
- 3) di approvare la partecipazione dell'amministrazione comunale alla Servizi Comunali S.p.A. mediante l'acquisto di n. 1 (una) quote/azioni al valore di € 154,75 cadauna per un totale di € 154,75 (centocinquantaquattro/75);
- 4) di approvare la bozza di disciplinare di servizio indicante le modalità di gestione, di controllo da parte dell'Amministrazione comunale e i costi di espletamento del servizio che, allegato all'originale del presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di affidare, successivamente alla iscrizione del Comune nel libro soci alla Società Servizi Comunali S.p.A., alla Società Servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) per anni 10 (dieci) dal 01.01.2021 al 31.12.2030 secondo la modalità dell'"in house providing" i servizi ambientali alle condizioni indicate nella proposta di disciplinare di servizio, dando mandato alla Giunta Comunale di concordare con la Società gli aspetti operativi, di dettaglio e di stabilire la data di inizio del servizio;
- 6) di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e al Responsabile di Servizio, per quanto di competenza, ad assumere ogni atto conseguente e necessario a dare seguito a quanto deliberato;
- 7) di inviare, a fini conoscitivi, la presente deliberazione alla Corte dei conti Sezione regionale di controllo della Lombardia.

Il Consiglio Comunale, con successivo voto unanime espresso nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire in tempo utile l'esperimento delle procedure necessarie all'affidamento del servizio prima della scadenza dell'attuale gestione.

PARERI DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile dei servizi amministrativi e contabili del Comune, esperita l'istruttoria di competenza:

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 15.12.2020 all'Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 15.12.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 15.12.2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 15.12.2020

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis